

## FILOSOFIA ED EDUCAZIONE CIVICA

Studente ..... Classe ..... Data .....

## Tema 1 - FAMIGLIA

Platone e Aristotele

RIFERIMENTI NORMATIVI

Costituzione italiana Artt. 29, 30, 31

Dare una definizione univoca di “**famiglia**” è impossibile, data la varietà della normativa sul diritto di famiglia nei vari Paesi dell’Unione Europea. Attualmente, ogni Stato ha il proprio diritto di famiglia, le cui regole si basano per lo più sulle tradizioni sociali e giuridiche di quel Paese, mentre i tentativi dell’Unione Europea di giungere ad una sua formulazione unitaria sono piuttosto lenti. In senso generale, la famiglia è intesa come un’unione sociale formata da due o più persone, legate tra loro da vincoli affettivi e dalla convivenza.

## ■ Che cosa avete studiato nel vostro manuale?

➔ Nella sezione del Libro V, 457d-464e della *Repubblica* **PLATONE** è sostenitore dell’**abolizione della famiglia**. A suo avviso, l’intera città-Stato dovrebbe diventare una grande famiglia, in cui tutti coloro che appartengono alla generazione precedente devono svolgere la funzione di genitori nei confronti delle generazioni successive, e questi ultimi nati devono sentirsi loro figli. In altre parole, nella *kallipolis* la famiglia non è ciò a cui pensiamo tradizionalmente, ma piuttosto una completa fusione con il sistema politico: essa **corrisponde all’intera comunità**, che è governata nel contempo da sentimenti e da valori familiari e politici.

Nella *kallipolis* i figli sono tolti alla madre al momento della nascita, perché devono essere allevati ed educati dallo Stato. Da un certo punto di vista, tale posizione platonica incute un qualche timore e apre scenari “orwelliani”, come ha sottolineato Karl R. Popper nella sua opera *Società aperta e i suoi nemici*: in primis, perché da essa consegue che sentimento, *philia*, ed *eros*, passione sessuale, devono avere uno scopo politico; inoltre, perché è aggravata dalla presenza di criteri potenzialmente eugenetici nell’organizzazione delle unioni procreative delle prime due classi sociali.

➔ Nel Libro I, 2-3 della *Politica* **ARISTOTELE** definisce la famiglia come la **prima forma naturale di associazione tra esseri umani**. La famiglia, come lo Stato, è a suo avviso un “fatto naturale”, determinato dal fatto che l’uomo è un “animale per natura socievole”. La famiglia ha come scopo il **soddisfacimento dei bisogni primari** (nutrirsi, riprodursi, ripararsi) ed è dal filosofo intesa come *oikia*, ovvero “casa”, sia **unità di persone che vivono insieme** sia **unità patrimoniale**.

In linea con la mentalità dell’epoca, poi, Aristotele inserisce nella comunità familiare non solo i familiari in senso stretto, ma anche gli schiavi. La famiglia in senso aristotelico si origina pertanto da due rapporti naturali di associazione, quello del maschio con la femmina (finalizzato alla riproduzione della specie) e quello del padrone con lo schiavo (nato tale per servire e soddisfare le esigenze del padrone). Femmina e schiavo sono considerati inferiori per natura.

Sulla “naturalità” di queste associazioni si fondano per Aristotele le gerarchie familiari, riflesso a suo avviso delle leggi naturali: il maschio padre di famiglia esercita la propria piena autorità sulla moglie, sui figli e sugli schiavi, perché è maggiore di età e dotato di maggiore razionalità.

## ■ Che cosa dice la Costituzione italiana?

La nostra carta costituzionale dedica alla famiglia tre articoli: 29, 30 e 31.

**Art.29** «*La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare*»

La stesura di questo articolo suscitò un acceso dibattito nell'Assemblea costituente in merito a due questioni: la prima, riguardava la proposta di inserimento di un emendamento atto a sancire l'indissolubilità del matrimonio, per impedire l'introduzione del divorzio e tutelare in tal modo l'istituzione familiare; la seconda, la definizione di famiglia come "**società naturale**". La votazione a scrutinio segreto portò alla soppressione dell'emendamento, mentre passò la definizione di "società naturale"; in tal modo si evidenziava che la famiglia ha un **diritto originario rispetto allo Stato**, che deve essere da quest'ultimo riconosciuto e tutelato.

**Art.30** «*È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità*»

L'articolo 30 afferma che il ruolo dei genitori è essenziale e parificato nella crescita e nella formazione dei figli, anche di quelli "nati fuori dal matrimonio". In tal modo, l'Assemblea costituente ha voluto parificare i diritti dei figli nati all'esterno del matrimonio a quelli nati all'interno. La Costituzione si prefigge di **tutelare in modo uguale tutti i figli**, non solo rispetto allo Stato ma anche rispetto ai loro genitori, dato che proprio questi ultimi sono infatti responsabili di un **diritto/dovere di mantenere, educare e istruire i figli**, in qualunque modo essi siano nati. Tale differenziazione tra figli naturali e legittimi è propria, tuttavia, di una concezione sociale ormai superata, che intende il matrimonio non solo come unione di affetti, ma soprattutto come modo per consolidare alleanze e legare tra loro famiglie diverse.

**Art. 31** «*La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo*»

L'articolo 31, oltre a prevedere aiuti anche economici per il **benessere della famiglia**, con particolare riguardo a quelle numerose, molto frequenti negli anni in cui la Costituzione è stata redatta, fa esplicito riferimento alla maternità, ovvero alla condizione di vita della donna, che inizia biologicamente con il concepimento e che determina il legame naturale tra madre e figlio.

## ■ La legislazione oggi

In Italia l'**adeguamento della legislazione sulla famiglia ai principi costituzionali** è stato assai lento. Tale lentezza non è causata soltanto da motivi politici, ma anche (e soprattutto) da profondi e atavici pregiudizi sociali, culturali e religiosi, che influiscono sulla concezione di famiglia.

➔ Prima degli anni Settanta la legislazione considerava la **famiglia patriarcale** come modello. Il **Codice civile del 1942** stabiliva che il marito era il capo della famiglia e, in quanto tale, esercitava il proprio diritto su moglie e figli, ovvero esercitava nel contempo la potestà maritale e la patria potestà. La moglie era obbligata a seguire il marito ovunque volesse prendere residenza. L'adulterio commesso dalla moglie era considerato molto più grave di quello commesso dal marito. Le vere e uniche famiglie erano quelle basate sul matrimonio, considerato indissolubile, ed i figli erano distinti in legittimi, se nati da coppie sposate, e illegittimi, se figli di coppie non sposate: gli illegittimi non godevano degli stessi diritti dei legittimi, soprattutto in caso di successione ereditaria. I figli adulterini, nati da relazione extraconiugale, non potevano essere riconosciuti dal padre.

➔ Gli anni Settanta, quasi trent'anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione, segnano un importante spartiacque. Con la **Legge n. 898 del 1970** è introdotto il **divorzio**, ovvero lo scioglimento del legame matrimoniale, che risultava effettivo dopo tre anni di separazione. In seguito alla promulgazione della **Legge n. 55 del 2015** sono sufficienti sei mesi in caso di separazione consensuale e dodici mesi per le separazioni giudiziali.

Il **19 maggio 1975** il Parlamento ha varato la **Legge n.151 di riforma del diritto di famiglia**, che andava a sostituire le norme in vigore del Codice civile più lontane dalla Costituzione. In base al secondo comma dell'articolo 29, in cui si richiama la dichiarazione di uguaglianza tra gli uomini contenuta nell'**articolo 3** della Costituzione, era infatti insostenibile la potestà maritale, ovvero la prevalenza del marito sulla moglie. Tale potestà è dapprima sostituita dalla **potestà genitoriale**, esercitata da entrambi i genitori, e in seguito alla promulgazione della **Legge 219 del 2012** dal principio della **responsabilità genitoriale**, che indica l'insieme dei diritti e dei doveri, di volta in volta stabiliti dalla legge, che spettano ad entrambi i genitori a tutela dei diritti e delle aspettative dei figli minori. In base all'articolo 30 sono parificati i diritti dei figli nati all'interno e all'esterno del matrimonio; la riforma del diritto di famiglia del 1975 ha poi accomunato del tutto la posizione dei "figli naturali" (quelli concepiti fuori dal matrimonio, che in passato venivano definiti "illegittimi") a quella dei "figli legittimi" e ha circoscritto l'impossibilità per i genitori di effettuare il riconoscimento alla sola ipotesi di figli incestuosi. Con la **Legge n. 219 del 2012** è stato introdotto nel Codice civile il principio della **parità di status giuridico tra tutti i figli** ed è stato eliminato ogni tipo di aggettivo che potesse introdurre possibili forme discriminatorie.

L'articolo 29 riconosce alla famiglia un **ruolo prioritario nella società**. Il suo riconoscimento giuridico avviene mediante l'istituto del **matrimonio**, che può essere: **civile**, celebrato in municipio dal sindaco o da un suo rappresentante; **concordatario**, celebrato con una cerimonia religiosa secondo il diritto canonico e riconosciuta dallo Stato; **a-cattolico**, celebrato da un ministro di un culto diverso da quello cattolico, ma ammesso dallo Stato italiano. Comunque sia celebrato il matrimonio, **i coniugi assumono gli stessi diritti e gli stessi doveri** sia tra di loro (obbligo alla coabitazione, alla fedeltà reciproca, all'assistenza materiale e morale...) sia verso i figli (obbligo di mantenere, educare, istruire rispettandone la personalità e le inclinazioni).

- ➔ La stretta **connessione tra famiglia e matrimonio** posta dall'articolo 29 è da tempo oggetto di dibattito. Oggi, infatti, la famiglia fondata sul matrimonio non è considerata l'unica forma di unione affettiva riconosciuta dalla legge. La **Legge n. 76 del 2016** sulla "**Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze**" riconosce legalmente le famiglie di fatto o convivenze di fatto, fondate su un "contratto di convivenza", e le unioni civili o famiglie omosessuali, fondate sull'unione tra persone dello stesso sesso. L'articolo 31 ha permesso la nascita di una legislazione sia a **tutela della maternità** e, più di recente, **della paternità** (possibilità di allontanarsi dal lavoro negli ultimi tempi della gravidanza e nei primi mesi dopo il parto, consultori familiari...), sia a tutela dell'**interruzione volontaria della gravidanza**. Nel 1978 è stata dichiarata illegittima la norma penale che puniva l'aborto, con la promulgazione della **Legge n. 194**.

## ✓ Laboratorio

### ■ Riflettere, confrontare, argomentare

1. Confronta la concezione di famiglia proposta da Aristotele con l'idea di abolizione di famiglia sostenuta da Platone, evidenziando i pro e i contro di ciascuna posizione.
2. Dopo aver letto di nuovo con attenzione tutte le espressioni sottolineate nel testo, costruisci due tabelle: nella prima inserisci le leggi e nella seconda i termini. Poi, ricerca le opportune definizioni e spiegazioni rispondenti al contesto analizzato.
3. Confronta i nuovi articoli del Codice civile riguardanti il diritto di famiglia modificati dalla legge n. 151 del 1975 con quelli precedenti e schematizzane le differenze.

### ■ Cittadinanza attiva

4. Realizza un video didattico o una presentazione per illustrare e spiegare a ragazzi della tua età l'attuale diritto di famiglia.

# GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L'EDUCAZIONE CIVICA

Studente ..... Classe ..... Data .....

**COMPETENZA\***

INDICATORI	LIVELLI DI ACQUISIZIONE/CONSAPEVOLEZZA [valutazione in decimi]						
	AVANZATO		MEDIO		BASE	INADEGUATO	
	[10]	[9]	[8]	[7]	[6]	[5]	[<5]
<b>CONOSCENZE</b> Acquisire conoscenze in relazione ai temi proposti	Conosce in modo completo e sicuro e utilizza tale sapere in modo autonomo anche in contesti nuovi, per trasmettere ad altri quanto appreso.	Conosce in modo completo ed esauriente e utilizza tale sapere in modo autonomo.	Conosce bene e in modo organizzato e utilizza tale sapere in modo autonomo.	Conosce in modo discretamente consolidato e utilizza tale sapere seguendo le indicazioni fornite.	Conosce in modo essenziale e utilizza tale conoscenza nozionistica, avvalendosi degli strumenti forniti.	Conosce in modo mediocre e riesce a recuperare e ad organizzare tale sapere minimo solo se opportunamente guidato.	Conosce in modo frammentario e difficilmente recuperabile, nonostante gli strumenti forniti.
<b>ABILITÀ</b> Acquisire consapevolezza dell'importanza del proprio personale impegno [Impegno efficace per conseguire un bene comune; pensare in modo critico; saper argomentare; partecipare in modo costruttivo alle attività comunitarie; utilizzare in modo critico e consapevole i mezzi di comunicazione]	Comprende del tutto le ragioni e le opinioni diverse dalla propria e riesce ad equilibrare il proprio punto di vista con l'altrui senza diventare incoerente; è capace di rielaborare le controversie e di universalizzare le condotte anche in contesti completamente nuovi.	Comprende del tutto le ragioni e le opinioni diverse dalla propria e riesce ad equilibrare il proprio punto di vista con l'altrui senza diventare incoerente; è capace di rielaborare le controversie e di universalizzare le condotte in contesti noti.	Comprende le ragioni diverse dalla propria ma non sempre riesce ad adeguare il proprio punto di vista a considerazioni diverse. Attua in modo autonomo quanto appreso ed è capace di collegare le conoscenze acquisite alle esperienze di vita quotidiana pertinenti.	Generalmente comprende le ragioni diverse dalla propria ma con fatica adegua il proprio punto di vista a considerazioni diverse. Concretizza quanto appreso e collega le conoscenze acquisite alle esperienze di vita quotidiana se guidato in modo opportuna.	Concretizza con difficoltà quanto appreso e collega le conoscenze acquisite alle esperienze di vita quotidiana soltanto se guidato in maniera opportuna. Difficilmente adegua il proprio ragionamento ai punti di vista altrui e riesce a valutare i fatti in modo oggettivo.	Non riesce a collegare in modo adeguato le conoscenze acquisite alle esperienze dirette, restando troppo ancorato alla dimensione soggettiva del comportamento a meno che non sia guidato.	Per quanto guidato, riesce a collegare in modo adeguato le conoscenze acquisite alle esperienze dirette soltanto sporadicamente.
<b>ATTEGGIAMENTI</b> Assumere comportamenti che denotano volontà di partecipazione attiva [rispettare i diritti di tutti; non mostrare atteggiamenti di indifferenza; rispettare e sostenere la diversità sociale e culturale, la parità di genere, l'abbattimento dei pregiudizi; promuovere stili di vita sostenibili, responsabili e tesi alla realizzazione della pace; garantire giustizia ed equità sociale]	Mostra molto e costante interesse a risolvere anche i nuovi problemi del gruppo di appartenenza e, riflettendo, prende decisioni per trovare soluzioni idonee e innovative, condividendo azioni orientate al bene comune.	Mostra interesse a risolvere anche i nuovi problemi del gruppo di appartenenza e, riflettendo, prende decisioni per trovare soluzioni idonee, condividendo azioni orientate al bene comune.	Mostra interesse a risolvere i problemi del gruppo di appartenenza, a riflettere per cercare di trovare soluzioni idonee, condividendo azioni orientate al bene comune, ma muovendosi entro i confini del già noto.	Mostra discreto interesse a risolvere i problemi del gruppo di appartenenza, ma non è sempre in grado di prendere delle decisioni idonee, perché si lascia facilmente coinvolgere da altri.	Lavora nel gruppo, ma si adegua alle decisioni altrui, evitando le situazioni conflittuali. Collabora soltanto se sollecitato.	Soltanto se sollecitato prova a lavorare all'interno del gruppo e con difficoltà prende parte alle decisioni comuni.	Per quanto sollecitato, soltanto sporadicamente prova a lavorare all'interno del gruppo. Ha bisogno di continui richiami.

 \*Nello spazio "Competenza" può essere di volta in volta inserita una delle 14 competenze previste nelle *Linee guida*, in relazione all'argomento svolto in classe.